

Publicato il 01/03/2021



N. 02507/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09994/2016 REG.RIC.
N. 09304/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9994 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

per l'annullamento.

della nota del M.P.I. AOODGPER

n. 24335 dell'11 agosto 2020 “precisazioni in merito alle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021” nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 399, comma 3-bis del D.lgs. n. 297/1994 trovano applicazione anche nei confronti del personale iscritto “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento ed immesso in ruolo o – in subordine -nella parte in cui non prevede che- risolto il contratto anche in applicazione di eventuale clausola risolutiva espressa vengano annullati anche i consequenziali provvedimenti di cancellazione da tutte le graduatorie per le assunzioni con contratto a tempo determinato e indeterminato.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso originario R.G. 9994 del 2016 i ricorrenti, docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno accademico 2001-2002, hanno impugnato il decreto del Miur 495 del 22 giugno 2016 nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento nemmeno in fascia aggiuntiva per i ricorrenti. Con successivi motivi aggiunti hanno impugnato i successivi decreti di aggiornamento delle graduatorie.

Con ordinanza 7181/2016 i ricorrenti sono stati ammessi con riserva nelle graduatorie in questione.

reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

Per quanto riguarda lo specifico aspetto della sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro il Collegio intende precisare come da ciò non possa venire in rilievo una cessazione della materia del contendere, atteso che tali stipulazioni non paiono suscettibili di tradursi in automatica soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, spettando all'Amministrazione valutare il comportamento da tenere alla luce dell'esito del presente giudizio, in forza di specifica clausola contrattuale ovvero in mancanza di clausola contrattuale, attraverso i poteri di autotutela di cui è titolare.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

4. L'infondatezza del ricorso con cui i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità del mancato inserimento nelle graduatorie comporta il conseguente accertamento dell'interesse quanto al ricorso R.G. 9304/2020.

Infatti, qualora l'amministrazione si determinasse nel senso di revocare i contratti con i ricorrenti, che – in forza di ordinanza cautelare – erano stati inseriti in graduatoria ed erano stati immessi in ruolo, questi verrebbero cancellati da tutte le graduatorie.

Il ricorso R.G. 9304/2020 è fondato.

L'art. 339, comma 3, d.lgs. 297/1994, ha stabilito che *“l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”*.

Con ordinanza 60 del 10 luglio 2020 è stato precisato che *“Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L'inclusione diviene effettiva all'esito del*

relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”.

Dalle disposizioni sopra richiamate emerge che chi era stato immesso in ruolo con riserva poteva fare domanda di inserimento nelle GPS e che, qualora il contenzioso dovesse portare a un esito negativo con contestuale risoluzione del contratto, la riserva veniva sciolta nel senso di determinare l'inclusione nella graduatorie in via definitiva.

A fronte di questo quadro normativo è intervenuta la nota del Ministero resistente ritenendo che *“la disposizione di cui all’art. 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ... trova applicazione, in assenza di un’espressa – diversa - disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa”.*

In sostanza, la nota impugnata ha reso inoperante le disposizioni dell’ordinanza ministeriale sopra citata.

È da evidenziare anzitutto che, sul piano delle fonti, l’ordinanza ministeriale deve considerarsi prevalente rispetto alla nota che oltretutto ignora completamente il disposto dell’ordinanza, con la conseguenza che quest’ultima non può ritenersi caducata da quanto disposto nelle nota ministeriale impugnata.

Comunque, anche a prescindere da quanto sopra è da rilevare che l’ordinanza, e non la nota ministeriale, è conforme alla ratio del d.lgs. 297/1994, che deve essere individuata nell’eliminare dalle graduatorie i soggetti che hanno ottenuto l’immissione in ruolo, e quindi hanno ottenuto una stabilità professionale, in modo tale da mantenere i graduatoria solo i soggetti che ancora non hanno un incarico.

Come rilevato anche dall’amministrazione resistente, con l’art. 399 d.lgs. 297/1994 è stato previsto un doppio canale per l’accesso ai ruoli del personale docente e cioè o tramite concorso o tramite chiamata dalle graduatorie; e questo anche al fine di

eliminare il c.d. precariato della scuola.

In sostanza, il d.lgs. 297/1994, nell'eliminare dalle graduatorie i soggetti che hanno ottenuto il contratto ha previsto la permanenza in graduatoria solo dei precari, garantendo così la graduale chiamata di tutti.

Il d.lgs., quindi, si riferisce a situazioni oramai divenute definitive, attraverso la stipula del contratto e il superamento del periodo di prova, mentre l'ordinanza ministeriale si dà carico di regolare proprio quelle situazioni che non possono essere valutate ancora come definitive.

Nel caso in esame, i ricorrenti, non hanno certo conseguito la stabilità lavorativa, posto che, se l'amministrazione dovesse decidere – a seguito dell'esito del ricorso che ha determinato l'iscrizione con riserva – di risolvere il contratto in essere, questi si troverebbero esclusi dal poter aspirare alla stipulazione di qualsiasi contratto.

Si deve comunque precisare che i ricorrenti possono permanere in graduatoria nella posizione a loro spettante in base ai titoli posseduti e non certo nella posizione a loro non spettante che avevano acquisito in forza dell'ordinanza cautelare oggi decaduta in virtù del rigetto del ricorso R.G. 9994 del 2016.

In conclusione, il ricorso R.G. 9994/2016 deve essere respinto, mentre il ricorso R.G.9304/2020 deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.

5. In considerazione della peculiarità dei giudizi, della sua natura e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- dispone la riunione dei ricorsi;
- respinge il ricorso R.G. 9994/2016;
- accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso R.G. 9304/2020:

- compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Consigliere

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO